Anno 1873. Roma - Mercoledì, 2 Aprile Num. 92.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. *fatta dal Ministro della Marina, in udienza dell'*11 *marzo* **1873**, *per l'adozione di un nuovo sistema di stazzatura dei bastimenti mercantili.*

SIRE,

L'incremento che il nostro commercio, e specialmente l'industria dei trasporti marittimi, ebbero nello scorso decennio, le nuove vie ed i nuovi campi aperti alla navigazione nazionale, come pur l'esperienza acquistata nel frattempo in riguardo agli effetti delle disposizioni governative che regolavano la marina mercantile, hanno fatto sentire, come era naturale, il bisogno di modificare in alcune parti, e di migliorare quelle disposizioni, armonizzandole colla novella condizione di cose.

Or fra i regolamenti che maggiormente lasciano a desiderare sarebbe il R. decreto del 19 marzo 1862, che stabilì le norme per la stazzatura dei bastimenti mercantili.

Modellato sopra l'analogo regolamento francese, era questo decreto informato al principio che si avessero soltanto ad assumere le tre dimensioni principali del bastimento, e che a queste venisse applicata una formola empirica, il risultato della quale costituisse la cifra di stazza del bastimento stesso, principio questo che, vuolsi notare, era osservato in complesso, e con poco importanti variazioni, fino ad epoca non remota, presso tutte le nazioni marittime.

Chiaro però apparisce che, potendo sulle medesime tre dimensioni principali di lunghezza, larghezza e profondità, esser costrutte navi di assai diversa capacità e portata, la cifra di stazza suddetta riuscir dovesse in gran parte arbitraria, nè potesse riferirsi a nulla di costante e preciso; se si riflette poi che sulla cifra della stazza vengono computate le varie tasse di navigazione, si scorgerà che le regole anzidette dovevano forzatamente condurre ad una poco equa imposizione delle tasse medesime.

A fronte di questo sistema sorgeva un altro, basato sulla misura precisa del volume degli spazii chiusi dei bastimenti, i soli che, in generale, vengano destinati ad uso proficuo, cioè allo stivaggio delle merci ed alla abitazione dei passeggeri, sistema questo che dopo lunghe ricerche e discussioni era adottato in Inghilterra col *Merchant Shipping act* del 1854. Il progetto di decreto che il riferente si onora di presentare a V. M. ha per iscopo di stabilire per la nostra marina cotesto metodo inglese di stazzatura. Esso obbliga a prendere un numero di misure di gran lunga maggiore che non col sistema finora usato, come pure è più lungo e complicato il computo della stazza che ne risulta; più lunga e laboriosa riesce quindi l'operazione della stazzatura, e perciò più costosa e più grave per i proprietari e gli armatori. Potrebbe quindi esser fatto il dubbio se i vantaggi d'un più equo accertamento dello spazio impossibile in ogni bastimento siano completamente adeguati al maggior onere che il novello sistema imporrà al commercio marittimo.

Se non che non è questo il solo aspetto sotto cui tale questione debba essere considerata: una secolare esperienza ha dimostrato e posto fuori di dubbio che qualsivoglia sistema d'accertamento della stazza fondato sull'applicazione di una formola empirica alle sole principali dimensioni dei bastimenti, ha essenzialmente ed inevitabilmente il difetto d'indurre i proprietari ed armatori a chiedere ai costruttori di fabbricare bastimenti di tali forme e disposizioni che con un *minimum* di stazza abbiano un *maximum* di portata proficua: ciò che non può ottenersi se non col dare agli scafi forme e proporzioni viziose, pregiudizievoli alle loro qualità nautiche, e che pur troppo esercitano una fatale influenza sulla quantità dei disastri marittimi.

Per lo contrario è pregio particolare del sistema che si adotterebbe col presente decreto, di non offrire allettamento alcuno agli interessati ad alterare le proporzioni dei bastimenti a fine di conseguire con una minore cifra di stazza, una maggiore proporzione di spazio interno proficuo: ed in prova basti la citazione dei risultati ottenuti in Inghilterra, dove il sistema proposto, applicato per quasi venti anni alla più numerosa ed importante marina commerciale del mondo, ha dato invariabilmente la più completa soddisfazione a tutti gli interessi che ad esso si riferiscono. Questi soli motivi basterebbero per adottare senz'altro il novello metodo di stazzatura, ma vi sono altre e non meno gravi ragioni, alle quali giova accennare.

Il favore generale con cui fu accolto il suddetto metodo, ideato da Moorsom, consigliò all'Impero Germanico di far pratiche a fine di concertare un sistema internazionale di stazzatura sulla base di quello inglese.

Evidente è il vantaggio che dall'attuazione, molto probabile, di cotale disegno, verrebbe a tutto il commercio marittimo, ed infatti le principali potenze si dichiararono già disposte a mandare un loro rappresentante alla Commissione che a quello scopo si adunerà, a tempo opportuno, in Londra, od altrove. Anco autorevoli congressi (fra cui l'internazionale tenutosi in Anversa) hanno più volte fatto un simile voto, e la Commissione Europea del Danubio, nella quale è pure un delegato del Governo Italiano, indirizzò agli Stati che rappresenta parecchi *memorandum* intesi a dimostrare come essa avesse unanimemente approvata la proposta di invitare i Governi ad adottare il sistema di stazzatura vigente in Inghilterra.

Ed in ultimo, il Governo Ottomano, a terminare le controversie sulla tassa di transito dei bastimenti d'ogni bandiera nel Canale di Suez, invitò le nazioni marittime a discutere la convenienza di stabilire un tonnellaggio universale.

Nè il Governo di S. M. esitò a dichiarare come esso accettasse in massima il sistema vigente in Inghilterra, limitatamente però alla ricerca del così detto tonnellaggio lordo, senza prender l'assunto di attenersi alle regole inglesi per la ricerca del tonnellaggio netto o di registro dei bastimenti a vela, ed a vapore, misurati vacanti o carichi.

Eragli necessario assumere questo impegno per due diversi motivi:

1° Perchè in un suo *memorandum* il Governo Britannico dichiarò, e giustamente, essergli avviso che l'opera della Commissione internazionale da convocarsi non potesse condurre ad alcun pratico risultato, se le potenze che vi si faranno rappresentare non avessero prima adottato, tutte, il sistema di Moorsom per la misura degli spazii, lasciando così alla stessa Commissione la sola cura di sciogliere la quistione di diritto riguardante la quantità e qualità degli spazii che, secondo i casi, dovranno essere misurati e compresi nel tonnellaggio netto di registro internazionale.

2° Perchè il prefato Governo ha formalmente promesso di considerare *pro tempore* il tonnellaggio netto di registro risultante dalle carte di bordo di tutti i bastimenti esteri, il cui tonnellaggio lordo sia stato determinato seguendo le regole stesse con cui si determina il tonnellaggio lordo dei bastimenti inglesi, come se fosse il tonnellaggio di registro che si avrebbe stazzando quei bastimenti esteri a norma delle rimanenti regole inglesi, ciò, ben inteso, a condizione di reciprocità, e per tutto il tempo da trascorrere prima che siasi convenuto il modo unico per passare dal tonnellaggio lordo a quello di registro.

Conveniva dunque affrettarsi a compiere una riforma utilissima al commercio nostro marittimo, cui grandemente importa di godere di quei vantaggi onde godono già le marine mercantili dell'Inghilterra, degli Stati Uniti di America dell'Austria, Ungheria, della Germania e d'altre nazioni: i cui legni trafficano liberamente nei porti di tutti questi Stati, tenuti solo, pel pagamento dei diritti marittimi, a mostrare le loro carte, senza che debbano essere stazzati in ogni porto cui toccano, col pericolo di essere anche danneggiati per errore dello stazzatore, e colla certezza, in qualunque caso, di avere a perder tempo, e spender danaro.

Il riferente ha perciò accelerato i suoi studii, e sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di marina ha formato lo schema di decreto che si onora sottoporre all'approvazione di V. Maestà.

Il metodo ivi proposto adotta la regola 1ª inglese (quella cioè per determinare il tonnellaggio lordo dei bastimenti la cui stiva sia totalmente vuota), ma si discosta più o meno dalle altre tre regole per la misura dei bastimenti carichi, e di quelli senza coperta, e per le diminuzioni di tonnellaggio da accordarsi ai piroscafi. Per questa ultima regola, il nostro metodo sarebbe invece conforme a quelli adottati recentemente negli Imperi Austro-Ungarico e Germanico.

Stima pure opportuno il riferente di rappresentare a V. M. che il detto metodo di stazzatura richiedendo in chi deve applicarlo, particolari cognizioni teoriche, si sarebbero col novello regolamento chiamati a fungere come periti stazzatori solamente i costruttori navali, eccetto per quei luoghi nei quali non dimori alcun costruttore. A fine poi di non moltiplicare inutilmente i pubblici uffiziali, conservando l'attuale sistema di nominare d'uffizio gli stazzatori, e di lasciare ampia libertà ai proprietari dei bastimenti, si sarebbero ammessi in qualità di periti stazzatori i costruttori tutti, purchè dichiarati idonei con espresso certificato di un istituto tecnico: premunendo però la Amministrazione contro le false perizie.

Dove piaccia a V. M. di aderire alla proposta del riferente, degnisi di firmare il decreto che egli si onora di presentarle.

Il N. 1303 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 43 del Codice della marina mercantile;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per gli effetti specificati nelle leggi e disposizioni vigenti, la stazzatura di tutti i bastimenti sì nazionali che esteri sarà fatta nei porti dello Stato in ragione degli spazii chiusi ch'essi contengono, essendo stabilito per unità di misura, ossia *tonnellata di stazza*, un volume di metri cubi due, ed ottocento trentunmila seicento ottantacinque milionesime parti (m. c. 2, 831685), pari a piedi inglesi cubi cento.

La misura ed il computo della stazza saranno eseguiti secondo le norme contenute ne' seguenti articoli.

Art. 2. Le misure occorrenti per la stazza saranno fatte col metro e sue frazioni sino alla seconda decimale corretta, omettendo cioè le frazioni di centimetro se inferiori alla metà, e computandole per un centimetro intero se superiori.

Art. 3. Nei bastimenti aventi due ponti o meno sarà ritenuto come ponte della stazza il ponte superiore; in quelli aventi più di due ponti, sarà ritenuto come ponte della stazza il secondo ponte contando dal più basso.

Art. 4. La lunghezza del bastimento verrà misurata sulla faccia superiore del ponte della stazza in linea retta fra la superficie interna del fasciame interno a fianco alla ruota di prora e la faccia interna dello scalmo di mezzo, o se vi è del fasciame interno esistente su tale scalmo nello specchio di poppa, ritenendo per grossezza dei fasciami interni suddetti la loro grossezza media senza tener conto della maggiore sporgenza de' trincarini.

Da questa lunghezza sarà dedotto a prora l'incremento dovuto allo slancio di prora nella grossezza del bordato di ponte, ed a poppa l'incremento dovuto allo slancio dello scalmo di mezzo nella grossezza del bordato suddetto aumentato di un terzo del bolzane del baglio.

Art. 5. La lunghezza fra i ponti estremi segnati come sovra, sarà divisa in un numero di parti eguali com'è prescritto nella seguente tavola, a seconda della classe di detta tavola alla quale il bastimento appartiene:

Tavola.

Classe 1ª — Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è di metri 15 24 o inferiore; detta lunghezza sarà divisa in 4 parti eguali.

Classe 2ª — Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è superiore a metri 15 24 e non eccedente metri 36 58; detta lunghezza sarà divisa in 6 parti uguali.

Classe 3ª — Per i bastimenti nei quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sovra, è superiore a metri 36 58 e non eccedente metri 54 86; detta lunghezza sarà divisa in otto parti eguali.

Classe 4ª — Per i bastimenti ne' quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è superiore a metri 54 86 e non eccedente metri 68 58; detta lunghezza sarà divisa in 10 parti uguali.

Classe 5ª — Per i bastimenti ne' quali la lunghezza del ponte della stazza, misurata come sopra, è superiore a metri 68 58; detta lunghezza sarà divisa in 12 parti uguali.

Art. 6. Sgombrata la stiva in modo da permettere il rilevamento delle dimensioni infra designate, verrà determinata l'area della sezione trasversale del bastimento a ciascuno de' ponti di divisione della lunghezza, nel modo che segue:

A ciascun punto di divisione sarà misurata la profondità dalla faccia inferiore del bordato del ponte della stazza alla gola del madiere a fianco del paramezzale, dedotti, in alto il terzo del bolzane del baglio ed in fondo la grossezza media delle serrette. Se la profondità così misurata al punto di divisione che segna il mezzo della lunghezza non eccede metri 4 88, ciascuna profondità sarà divisa in quattro parti eguali: sarà quindi misurata orizzontalmente la larghezza interna del bastimento compresa fra le faccie corrispondenti delle serrette a ciascuno dei tre punti di divisione, come pure ai punti superiore ed inferiore della profondità

Ciascuna di queste larghezze sarà segnata, cominciando dall'alto, coi numeri ordinali 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª; saranno quindi moltiplicate le larghezze 2ª e 4ª per 4 e la 3ª per 2, e questi prodotti sommati insieme e colla 1ª e 5ª larghezza. Questa somma moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della profondità e divisa per 3 determinerà l'area della relativa sezione.

Se la profondità al punto di mezzo della lunghezza è superiore a metri 4 88, dovrà essa a tutti i punti di divisione della lunghezza esser divisa in sei parti uguali: a ciascun punto di divisione della profondità verrà misurata la larghezza come dianzi, ciascuna larghezza venendo segnata con numeri ordinali cominciando dalla superiore: saranno quindi la 2ª, 4ª e 6ª larghezza moltiplicate per 4, e la 3ª e 5ª moltiplicate per 2 e questi prodotti sommati insieme e colla 1ª e 7ª larghezza. Questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della profondità e divisa per 3, darà l'area della relativa sezione trasversale.

Art. 7. Determinata come sopra l'area della sezione trasversale del bastimento a ciascun punto di divisione della lunghezza, ciascuna di queste aree verrà segnata con un numero ordinale, segnando col n. 1 l'area corrispondente all'estremo limite della lunghezza a prora e coll'ultimo numero quella corrispondente al punto estremo a poppa: sarà quindi ciascun'area segnata da un numero ordinale pari (2ª, 4ª, 6ª ecc.) moltiplicata per 4; e ciascun'area segnata con numero ordinale impari (eccetto la prima e l'ultima) moltiplicata per 2: tutti questi prodotti verranno sommati insieme e colla prima ed ultima area; questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della lunghezza e divisa per 3, darà la cubatura dello spazio interno del bastimento sotto al ponte della stazza: divisa inoltre per 2, 831685 darà la stazza del bastimento, salve le aggiunte e deduzioni che potranno avervisi a fare a norma degli articoli che seguono.

Art. 8. Laddove esistano al di sopra della coperta casseri, tughe, od alcun altro spazio chiuso in modo stabilito e adatto per lo stivaggio di mercanzie od oggetti di consumo, ovvero per alloggio di passeggieri o di gente dell'equipaggio, la stazza di ciascuno di questi spazii verrà computata come segue:

Sarà misurata la lunghezza media in metri d'ogni simile spazio e divisa in due parti eguali; ai due punti estremi ed al mezzo di questa lunghezza ed alla metà dell'altezza rispettiva saranno misurate tre larghezze interne di detto spazio. Sarà quindi fatta la somma delle due larghezze estreme e del quadruplo della larghezza al mezzo. Questa somma moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti ove sonosi misurate le larghezze e divisa per 3, darà l'area orizzontale media dello spazio a misurarsi. Misurata quindi l'altezza media di detto spazio, il prodotto di questa per l'area media del medesimo ne darà la cubatura, la quale divisa per 2, 831685 darà la cifra da aggiungersi alla stazza del bastimento, calcolata a norma dei precedenti articoli.

Art. 9. Nel caso che il bastimento abbia un terzo ponte, la stazza dello spazio esistente fra questo ed il ponte della stazza verrà determinata come segue. Sarà misurata in metri la lunghezza interna alla metà della sua altezza dal fasciame a fianco della ruota di prora a quello degli scalmi di poppa al mezzo, e si dividerà questa lunghezza nello stesso numero di parti eguali in cui sarà stata divisa la lunghezza del ponte per la stazza, a termini dell'art. 5; alla metà dell'altezza fra i due ponti ed a ciascun punto di divisione, inclusi i punti estremi a prora ed a poppa, saranno misurate le larghezze interne dello spazio in questione, segnando ciascuna di esse coi numeri ordinali 1ª, 2ª, 3ª, ecc., cominciando dalla estrema di prora. Saranno quindi le larghezze segnate con numeri pari 2ª, 4ª, ecc., moltiplicate per 4, e quelle segnate con numeri impari (meno la prima e l'ultima), moltiplicate per 2: sarà quindi fatta la somma di questi prodotti e della prima ed ultima larghezza, e questa somma, moltiplicata per l'intervallo comune fra i punti di divisione della lunghezza, e divisa per 3, darà l'area media dello spazio fra i due ponti Sarà indi misurata l'altezza media di detto spazio, e, moltiplicando questa per l'area media dianzi calcolata, si avrà la cubatura dello spazio stesso, la quale divisa per 2, 831685 darà la stazza di esso, da aggiungersi alla stazza del bastimento determinata a tenore dei precedenti articoli. E se il bastimento avrà più di tre ponti, gli spazii fra di essi verranno partitamente stazzati nel modo sovra descritto ed i risultati saranno aggiunti alla stazza del bastimento determinata come sopra.

Art. 10. Dovendosi fare la stazza di bastimenti ne' quali per l'ingombro della stiva non possano assumersi le misure occorrenti per eseguirla a norma del metodo specificato negli articoli che precedono, si procederà all'uopo nel modo prescritto in appresso.

Sarà ritenuto per ponte della stazza, nei bastimenti che hanno due ponti o meno, il ponte superiore, ed in quelli che avessero più di due ponti, il secondo ponte contando dal basso.

La lunghezza del ponte della stazza verrà misurata in metri, secondo le norme stabilite all'art. 4.

La larghezza interna verrà misurata all'ordinata maestra fra le faccie interne delle serrette, ritenuta per queste la grossezza media e senza tener conto della maggior sporgenza delle dormienti o sotto dormienti dei bagli, ed a quell'altezza sotto il ponte della stazza dove questa larghezza sarà riconosciuta maggiore.

La profondità verrà misurata alla ordinata maestra secondo le norme specificate nell'art. 6.

Il prodotto di queste tre dimensioni diviso per *quattro* rappresenterà la stazza della parte del bastimento che si trova sotto al ponte della stazza.

Art. 11. Esistendo al disopra del ponte superiore casseri, tughe od altri spazii chiusi in modo stabile ed adatti per lo stivaggio di mercanzie o generi di consumo, ovvero per alloggio di passeggieri o di gente dell'equipaggio, la stazza di ciascuno di questi spazii verrà computata secondo le regole specificate nell'art. 8° e la cifra risultante dovrà essere aggiunta a quella ottenuta per la parte del bastimento al di sotto del ponte della stazza colle operazioni descritte nel precedente articolo 10.

Art. 12. Nel caso che il bastimento abbia tre o più ponti, la stazza degli spazii esistenti fra il ponte della stazza ed il terzo ponte, fra questo ed il consecutivo, e così di seguito, verrà partitamente eseguita per ciascuno di essi secondo le norme descritte all'articolo 9, e le cifre risultanti saranno aggiunte a quella ottenuta per la stazza della parte del bastimento al disotto del ponte della stazza colle operazioni descritte nel precedente articolo 10.

Art. 13. I battelli, barche da pesca e simili che non hanno coperta verranno stazzati nel modo che segue:

La lunghezza verrà misurata dall'orlo superiore interno della suola a fianco della ruota di prora sino allo stesso punto a poppa, od all'orlo interno dello specchio di poppa se la barca sarà a poppa quadra.

La larghezza verrà misurata alla ordinata maestra fra gli orli superiori interni della suola.

Nel rilevare le precedenti dimensioni non si terrà conto della maggiore sporgenza interna che la suola potrà avere in più della grossezza media delle serrette.

La profondità verrà misurata all'ordinata maestra da una retta tesata fra gli orli superiori della suola alla gola del madiere accanto al paramezzale, dedotta una grossezza media delle serrette.

Il prodotto di queste tre dimensioni diviso per quattro sarà ritenuto per la stazza della barca battello.

Art. 14. Ne' bastimenti ove si trovi un locale separato in modo permanente e destinato unicamente ed esclusivamente per alloggio della gente d'equipaggio, questo locale verrà stazzato d'appresso alle norme prescritte nell'art. 8°: la stazza risultante dal locale predetto verrà dedotta dalla stazza lorda, purchè non oltrepassi la ventesima parte di quest'ultima, e nel caso ch'essa la superi, la cifra in eccesso della ventesima parte suddetta verrà computata nella stazza netta.

Art. 15. Ne' bastimenti muniti di macchine motrici a vapore od altro motore meccanico sarà a dedursi dalla stazza lorda la stazza dello spazio occupato dall'apparecchio motore, cioè dalle macchine, caldaie e spazio occorrente pel loro servizio, nonchè dai depositi del combustibile formati da paratie stabili e collocati in modo che il carbone sia fornito immediatamente da essi al locale di servizio dei forni.

La stazza da dedursi pei locali delle macchine, caldaie e depositi dei combustibili non potrà mai eccedere la metà della stazza lorda, fatta eccezione pei casi contemplati nell'articolo che segue.

Art 16. Per i piroscafi rimorchiatori i quali siano unicamente ed esclusivamente destinati al rimorchio d'altri bastimenti sarà a dedursi dalla stazza lorda la stazza dei locali occupati dalle macchine, caldaie, e depositi di combustibili, quale essa risulterà dal relativo computo senza alcuna limitazione in riguardo al rapporto della cifra da dedursi a quella della stazza lorda, con che però la disposizione dei locali e depositi suddetti sia conforme a quanto è accennato nell'articolo precedente (15°).

Art. 17. La stazza dei locali occupati dalle macchine, caldaie e depositi di combustibile di cui nei precedenti articoli 15 e 16 sarà effettuata a norma delle prescrizioni che seguono:

Sarà misurata la lunghezza media del locale delle macchine e caldaie, inclusi i depositi di combustibile disposti come è detto all'art. 15. Sarà quindi calcolata l'area di tre sezioni trasversali del locale medesimo, una a ciascuna estremità della lunghezza di detto locale ed una alla metà della lunghezza stessa secondo le regole stabilite all'art. 6. Alla somma delle aree delle due sezioni trasversali estreme sarà aggiunto il quadruplo della sezione media: il to-

tale moltiplicato per l'intervallo comune fra le sezioni e diviso per *tre* darà la cubatura del locale in questione, e dividendo questa per 2, 831685 si avrà la stazza del medesimo.

Art. 18 Laddove il ponte che limita in alto il locale delle macchine non sia il ponte superiore ossia la coperta del bastimento, si dovrà aggiungere alla cifra computata a tenore del precedente art. 17 quella che si compete allo spazio o spazii occupati al dissopra del ponte suddetto da alcuna parte dell'apparecchio motore o necessarii per l'accesso dell'aria e della luce al locale delle macchine e caldaie. Tali spazii verranno stazzati moltiplicando le loro tre dimensioni medie di lunghezza, larghezza ed altezza e dividendo quindi il prodotto per 2, 831685.

Nel caso contemplato nel presente articolo ed ove i depositi di combustibile salissero al dissopra del ponte che limita in alto il locale delle macchine e caldaje, lo spazio o spazii da essi occupati verranno ugualmente stazzati in conformità di quanto è stato dianzi prescritto.

Le cifre di stazza risultanti dalle operazioni di cui sopra dovranno essere sommate con quella computata pel locale principale delle macchine, caldaie e depositi di combustibili, conformemente al prescritto del precedente articolo 17.

Art. 19. Nel caso che le macchine e le caldaie coi relativi depositi di combustibili si trovassero in locali distinti e separati, la stazza di ciascheduno di questi locali dovrà essere fatta separatamente in conformità al disposto del precedente art. 17.

Art. 20. Per i bastimenti a semplice o doppia elica, dovrà inoltre computarsi in deduzione la stazza dello spazio occupato dai corridoi relativi pel passaggio dell'unico o doppio asse. Tale stazza verrà effettuata coll'assumere le dimensioni medie di detti corridoi in lunghezza, larghezza ed altezza, col fare il prodotto di queste tre dimensioni e dividerlo quindi per 2, 831685.

Art. 21. Nei bastimenti destinati alla pesca in alto mare i quali avessero internamente una o più capacità formate da paratie stabili, e solidamente connesse colle parti della costruzione di esso, comunicanti liberamente col mare per mezzo di aperture munite di grighi, e per servire ad uso di vivaio del pesce, la stazza dello spazio o spazi occupati nella stiva dalle capacità medesime verrà dedotta dalla stazza lorda.

La misura e computo di questo spazio o spazii verrà fatta nel modo stesso prescritto all'articolo 17 per il locale delle macchine, ecc., o più semplicemente col misurarne le tre dimensioni medie di lunghezza, larghezza e profondità e dividere il prodotto di queste tre dimensioni per 2, 831685, a seconda dei casi e come verrà giudicato più esatto dal perito stazzatore.

Art. 22. I certificati di stazza da rilasciarsi ai proprietari, armatori o capitani dei bastimenti saranno conformi al modello unito al presente R. decreto. Essi verranno compilati dal perito stazzatore, che vi apporrà tutte le indicazioni necessarie a determinare il tonnellaggio netto di registro del bastimento che avrà stazzato, empiendo poi con linee orizzontali tirate a penna tutti gli spazii in cui non debba mettersi alcuna indicazione. Il perito stazzatore presenterà quindi al competente ufficio di porto tali certificati, ed ivi in presenza di due testimoni farà la sua dichiarazione.

Art. 23. Ogni bastimento nazionale che sia stato stazzato secondo le regole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente decreto, dovrà portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro impresso in modo permanente sulla faccia prodiera del baglio di poppa del gran boccaporto, al centro del baglio maestro medesimo. Questo numero dovrà essere scritto in cifre arabiche alte non meno di centim. 10 e larghe in proporzione. Esso dovrà indicare la portata del bastimento fino ai centesimi di tonnellata ed esser sempre preceduto dalle due lettere iniziali maiuscole T. R. (ad esempio: T. R. 68,72/100). Se il baglio maestro sarà in legno, tale indicazione dovrà esservi incisa a fuoco od in altro modo, purchè la profondità dell'incisione non sia minore d'un centimetro. Se il baglio maestro sarà in metallo, l'indicazione potrà esservi dipinta ad olio con lettere e cifre nere, delle dimensioni suddette, su di un fondo bianco.

Art. 24. I certificati di stazzatura si faranno in triplice originale, da servire, uno per la capitaneria di porto del compartimento, uno per gli armatori o pel capitano del bastimento ed uno pel Ministero.

Art. 25. Gli uffici di porto non rilasceranno alcun certificato di stazzatura agli armatori ed al capitano se questi non abbiano già ottemperato al disposto dell'art. 23.

Art. 26. I capitani e gli armatori non potranno modificare in alcuna maniera la disposizione interna dei locali d'un bastimento già stazzato secondo le norme del presente decreto, senza darne avviso all'ufficio di porto, che farà ristazzare in tutto od in parte il bastimento stesso, allorchè le eseguite modificazioni avessero per effetto di alterare il tonnellaggio del bastimento.

Art. 27. Chiunque contravverrà alle disposizioni dei precedenti articoli 23 e 26 sarà punito col *maximum* delle pene di polizia.

Art. 28. Saranno ammessi a funzionare in qualità di periti stazzatori tutti i costruttori navali di 1ª e 2ª classe, i quali sieno muniti di certificati d'idoneità rilasciati da un istituto tecnico in seguito a particolare esame prestato nanti alla Commissione deputata all'esame degli aspiranti al grado di costruttore navale di 1ª e 2ª classe.

Art. 29. L'uffizio di porto del compartimento o circondario marittimo in cui si procederà alla stazzatura d'un bastimento avrà sempre diritto di far assistere alle relative operazioni un suo ufficiale od un perito stazzatore di sua confidenza. Ogni qualvolta i proprietari, armatori o capitani vorranno far procedere alla stazza di un bastimento, sarà loro obbligo di prevenirne l'autorità di porto e prendere con essa all'uopo le opportune intelligenze.

Art. 30. Nei compartimenti e nei circondari marittimi dove non si trovasse alcun costruttore navale di prima o seconda classe, o non vi si trovassero in numero sufficiente, potranno essere abilitati alle funzioni di perito stazzatore i capitani marittimi ed altri individui riconosciuti idonei mediante l'esame del quale tratta l'art. 28.

In casi speciali potrà il Ministro della Marina far accertare l'idoneità delle persone anzidette mediante esame prestato nanti Commissioni lo celi espressamente instituite.

Art. 31. L'onorario a cui avranno diritto i periti stazzatori per una stazza completa, eseguita a' termini degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Regio decreto, sarà di lire 0 17 1/2 per ogni tonnellata della stazza lorda, con che però detto onorario non possa mai scendere sotto a lire 10 per una simile operazione completa.

Per una stazza eseguita a tenore degli articoli 10, 11 e 12 del presente Regio decreto l'onorario sarà di lire 0 05 per ogni tonnellata di stazza lorda, con che però non possa mai essere inferiore a lire 5.

L'onorario per la stazza delle barche e battelli senza coperta eseguita a tenore dell'art. 13 resta fissato alla cifra costante di lire 2 per ogni simile operazione.

Saranno inoltre a carico dei proprietari, armatori e capitani le giornate di carpentiere che potessero occorrere in aiuto al perito stazzatore per rilevare le misure prescritte nei citati articoli del presente R. decreto.

I predetti periti stazzatori avranno diritto alle spese di viaggio e di vitto quando siano chiamati ad esercitare le loro funzioni ad una distanza di più di 3 chilometri dal paese di loro domicilio.

Art. 32. A partire dal 1° luglio 1873 qualsiasi bastimento, il quale, o per essere di nuova costruzione, o per aver ricevuta alcuna modificazione si trovi vacante, o che per altro qualsiasi motivo debba essere stazzato, verrà misurato secondo le norme stabilite nel presente Regio decreto agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, cessando di aver effetto in questi casi il R. decreto 19 maggio 1862, con cui erano stabilite le norme per la stazza dei bastimenti.

I bastimenti che dovranno essere stazzati dopo la data stessa ed avranno la stiva ingombra verranno misurati secondo le norme degli articoli 10, 11 e 12.

A contare però dalla data del presente Regio decreto è in facoltà dei proprietari, armatori e capitani dei bastimenti sì nazionali che esteri, di far eseguire la stazza dei loro bastimenti a termini di quanto è prescritto nel decreto medesimo.

Art. 33 Alla data del 1° gennaio 1879 cesserà d'esser valida qualunque stazza anteriormente eseguita a termini del citato Regio decreto 19 maggio 1862, il quale, a contare dalla data medesima, resterà completamente abrogato.

Art. 34. I Regi Consoli faranno provvisoriamente stazzare i bastimenti nazionali costrutti od acquistati all'estero nei modi usati presso lo Stato dove ebbe luogo la costruzione o l'acquisto, ed inscriveranno nel passavanti provvisorio da loro dato ai suddetti bastimenti la portata ottenuta in tal guisa. La stazza nei modi prescritti da questo decreto verrà eseguita allorchè i detti bastimenti approderanno in uno dei porti dello Stato.

Colla presente disposizione viene abrogata quella stabilita dal numero 5 dell'articolo 148 del vigente regolamento consolare approvato con Regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996.

Art. 35. I periti stazzatori che attesteranno oppure depositeranno un falso certificato incorreranno nelle pene stabilite dal Codice della marina mercantile per la falsità in atti marittimi.

Art. 36. Il deposito presso l'autorità marittima dei certificati di stazza dovrà eseguirsi coll'adempimento di tutte le formalità prescritte dal Codice di procedura civile pel deposito delle perizie in genere. Il giuramento però non dovrà mai precedere l'azione del deposito, ma seguirla sempre. Esso dovrà esser prestato nei modi stabiliti dall'art. 226 del suddetto Codice di procedura civile. Adempiuta quest'ultima formalità, verrà steso apposito processo verbale secondo il modulo contenuto nello schema di certificato di stazza annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

A. Ribotty.

(*Seguono i Moduli*)

Il N. 1305 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 1° aprile corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Spilimbergo n. 471.

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, num. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Spilimbergo n. 471 è convocato pel giorno 20 corrente mese affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

Sua Maestà con decreti in data dei giorni 11, 26 e 30 marzo testè decorso ha fatto le seguenti nomine nel personale dei Sindaci del Regno.

(Triennio 1872-74):

Provincia di Alessandria.

Quarti — Giani Luigi.
Cabella — Sinibaldo Pietro.
Solero — Bigotti geometra Giuseppe.
Alessandria — Balbi Viecha cav. Alfonso.

Provincia di Bergamo.

Villa D'Adda — Bolis dott. Ferdinando.
Tavernola — Fanaroli Giuseppe.

Provincia di Cagliari.

Mogorella — Tratzi Tommaso.
Mossama — Perra Giovanni.
Guasila — Medda Giov. Angelo.
Sant'Andrea Frius — Cappai dott. Giacomo.
Selegas — Serra Coronaiu Salvatore.

Provincia di Como.

Lenno — Vannossi ing. Ruggero.
Caravate — Borghi Carlo.
Camnago d'Uggiate — Stampa Angelo.

Provincia di Cuneo.

Caramagna — Camisassa Domenico.
Niella Tanaro — Baratteri causidico Giacomo.
Piasco — Boasso cav. Francesco.
Envie — Dao Chiaffredo.
Ostana — Fleaia Francesco.

Provincia di Forlì.

Montcno — Marchi avv. Paolo.
Gambettola — Brigidi Felice.

Provincia di Genova.

Mele — Piccardo Angelo.
Quinto — Piaggio Alessandro.
Castiglion Chiavarese — Sottanis Giuseppe.
Carasco — Sturla dott. Stefano.
Segno — Paluffo Carlo.

Provincia di Mantova.

Gazzuolo — Caracci conte Carlo.

Provincia di Modena.

Sassuolo — Rognoni avv. Giuseppe.

Provincia di Novara.

Recetto — Sofietti Giovanni.
Finero — Cerutti Gius. Antonio.
Tappia — Borca Antonio.

Provincia di Pavia.

Bascapè — Costadoni Antonio.
Villanterio — Cornegliani Giuseppe.
Lomello — Magnaghi Severino.
Albuzzano — Carini Francesco.
Linarolo — Rossi Francesco.
Marzano — Resegotto Giacomo.
Vidigulfo — Vismara Gaetano.

Provincia di Ravenna.

Cotignola — Testi Pietro Sante.

Provincia di Reggio d'Emilia.

Castelnuovo nei Monti — Campovecchi Emilio.

Provincia di Sassari.

Bonnanaro — Piras cav. Antonio.

Provincia di Torino.

Busano — Perardi cav. Pietro.
Avignano — Tessiore Antonio.
Nichellino — Gioanetti Pietro.

(Triennio 1871-73):

Provincia di Firenze.

Sambuca Pistoiese — Corazzi Angelo.

Provincia di Roma.

Sant'Oreste — Cenci Angelo Antonio.

Provincia di Arezzo.

Monte Santa Maria Tiberina — Vannelli Bartolomeo.

(Triennio 1873-75)

Provincia di Aquila.

Leonessa — Nicolai Bernardino.
Barbona — Cherubini Angelo.

Provincia di Avellino.

Cesinali — Montefusco Salvatore.
Gesualdo — Gallasso Alfonso.

Provincia di Caserta.

Castellonorato — Tomao Giovanni.
Bellona — Marra Giovanni.
S. Leucio — Carniani Pasquale.

Provincia di Campobasso.

Agnone — Tamburri Giuseppe.

Provincia di Catanzaro.

Savelli — Fazio Sartorio.
Caccuri — De Franco Gaetano.
Daveli — Tucci Francesco.
Falerna — Gatti Ferdinando.

Provincia di Chieti.

Serramonnacesca — Lattanzio Giacomo.

Provincia di Cosenza.

Paludi — Diacono avv. Raffaele.
Cariati — Venneri Tommaso.
S. Cosmo — Tocci Donato.
Mangone — Rosario Mauro.

Provincia di Girgenti.

S. Stefano Quisquina — Leto Salvatore.

Provincia di Lecce.

Torchiarolo — Miglietta Beniamino.

Provincia di Macerata.

Monte San Giusto — Romani conte Cesare.

Provincia di Messina.

Motta d'Affermo — Cuva Giovanni.
Castroreale — Licari Vincenzo.

Provincia di Palermo.

Prizzi — Sparacio dott. Giorgio.
S. Mauro Castelverde — Zito Vincenzo.

Provincia di Pesaro.

Ginestreto — Mancini Luigi.

Provincia di Potenza.

Grassano — De Felice avv. Domenico.
Tursi — Latronico Nicola.
S. Chirico Raparo — Simonetti Antonio.
Chiaromonte — Rossi Francesco.
Craco — Grossi Francesco.
Marsico Vetere — Giampietro Gaetano.
Trecchina — Schettini Pasquale.

Provincia di Reggio di Calabria.

Bagnara Calabra — Candido cav. dott. Antonio.
Bovalino — Rosselli Andrea.

Provincia di Salerno.

Paduola — Santelmo dott. Giovanni.
Sanza — Bonomo Vincenzo.
Capaccio — Belelli Achille.
Roccadaspide — D'Elia Domenico.
Serre — Melchionda Nicola.

Provincia di Teramo.

Bacucco — De Victoriis Raffaele.
Morro D'Oro — D'Ettorre Francesco.
Nocciano — Massei Pietro.
Castiglione Messer Raimondo — De Petris Tito.
Montebello di Bertona — Gaudiosi Giovanni Battista duca di Canosa.

Provincia di Udine.

Codroipo — Gattolini avv. Cornelio.
Mortigliano — Brunich Antonio.

Provincia di Venezia.

Camponogara — Della Giusta dott. Francesco.

Provincia di Napoli.

Casoria — Rossi Paolo.
Melito — Viglione Vincenzo.
Calvizzano — Di Donato Antonio.
Qualiano — Sifola Augusto.
Villaricca — Landi Nicola.
Giugliano — Palumbo Aniello.
Secondigliano — Di Nocera Luigi.
Crispano — Pagano Luigi.
Pomigliano d'Arco — Di Falco Pasquale.
Casalnuovo — Fontana Nicola.
Lioignano — Fontana Giacomo.
S. Arpino — Guarino Raffaele.
Piano di Sorrento — Russo cav. Michele.
Vico Equense — Ajello cav. Cesare.
Agerola — Avitabile Giuseppe.
Poggiomarino — Cantore Fortunato.
Boscotrecase — Sorrentino Prospero.
Lettere — Fattorosi Marcello.
Anacapri — De Tommaso Francesco.
Sorrento — Maresca Michele.
Meta — Cacace cav. Achille.
Chiaiano — Del Vivo Pasquale.
Marano — Merola Vincenzo.
Barano — Di Meglio Vincenzo.
Lacco Ameno — Mennella Carmine.
Casamicciola — Sirabella Filippo.
Ventotene — De Luca Raffaele.
Ischia — Mazzella cav. Luigi.
Pianura — Calco Michelangelo.
Soccavo — Cernichiaro Antonio.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha in udienza del 9 marzo 1873 fatte le seguenti disposizioni:

Arau cav. Francesco, maggiore nell'arma del Genio, promosso al grado di tenente colonnello nell'arma stessa;

Colonna Carlo, capitano nell'arma del Genio, promosso al grado di maggiore nell'arma stessa;

Cirillo cav. Giovanni, id. id., id. id.;

Ronchetti cav. Pietro, id. id., id. id.;

Tango Giuseppe, tenente nell'arma del Genio, promosso al grado di capitano nell'arma stessa;

Delvecchio Davide, id. id., id. id.;

Orlandini Attalo, id. id., id. id.;

Monti Alessandro, id. id., id. id.;

Mastrilli Marcello, capitano nell'arma del Genio ora in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nell'arma stessa;

Vece Gennaro, aiutante contabile di 1ª classe del Genio militare, collocato in aspettativa per infermità temporarie comprovate.

Elenco di nomine e disposizioni fatte nel personale degli ufficiali di stato maggiore generale ed aggregati della R. Marina:

Con RR. decreti 23 febbraio 1873:

D'Afflitto Giulio, luogotenente di vascello di 1ª classe nello stato maggiore generale della Regia Marina, collocato a riforma in base alle leggi 3 luglio 1871 n. 330, e 1° giugno 1872 n. 848, a datare dal 1° marzo 1873;

Del Giudice Pasquale, sottocommissario di 3ª classe nel Corpo di commissariato militare marittimo, id. id. a datare dal 1° aprile 1873.

Con R. decreto 17 marzo 1873:

Manolesso Ferro cav. Cristoforo, capitano di fregata di 1ª classe nello stato maggiore generale della R. Marina, promosso al grado di capitano di vascello di 2ª classe nello stato maggiore stesso a decorrere dal 1° aprile 1873;

Lovera de Maria cav. Raffaele, id. id., id. id.;

Noce cav. Raffaele, id. id., id. id.;

Sandri cav. Antonio, id. id., id. id.;

Sarlo cav. Angelo, id. id., id. id.;

Mantese comm. Giuseppe, id. id., id. id.

Frigerio cav. Gio. Galeazzo, luogotenente di vascello di 1ª classe nello stato magg. gen. della R. Marina, promosso al grado di capitano di fregata di 2ª cl. nello stato maggiore stesso a decorrere dal 1° aprile 1873;

Degli Uberti Giovanni, id. id., id. id.;

Turi cav. Carlo, id. id., id. id.;

Romano cav. Cesare, id. id., id. id.;

Mugnaj Raffaele, id. id., id. id.;

Gonzales cav. Giustino, id. id., id. id.;

Palumbo Giuseppe, id. id., id. id.;

Tupputi Filippo, id. id., id. id.;

Marra Saverio, id. id., id. id.;

Cafaro Giovanni, id. id., id. id.;

Parodi Augusto, sottotenente di vascello nello stato maggiore generale della R. Marina, promosso al grado di luogotenente di vascello di 2ª classe nello stato maggiore stesso a decorrere dal 1° aprile 1873;

Cantelli Marco, id. id., id. id.;

Ghigliotti Gerolamo, id. id., id. id.;

Gorlero Gio. Battista, id. id., id. id.;

Fondini Giuseppe, id. id., id. id.;

Vergara Francesco, id. id., id. id.;

Sery Pietro, guardiamarina nello stato maggiore generale della R. Marina, promosso al grado di sottotenente di vascello nello stato maggiore stesso a decorrere dal 1° aprile 1873;

Campanella Federico, id. id., id. id.;

Mongiardini Camillo, id. id., id. id.;

Moreno Vittorio, id. id., id. id.;

Pinchia Giulio, id. id., id. id.;

Martini Cesare, id. id., id. id.;

Viotti Gio. Battista, id. id., id. id.;

Serra Enrico, id. id., id. id.;

Santarosa Pietro, id. id., id. id.;

Vernieri Carlo, id. id., id. id.;

Calì Roberto, id. id., id. id.;

Marselli Raffaele, id. id., id. id.;

Cecconi Olinto, id. id., id. id.;

Giuliani Francesco, id. id., id. id.;

D'Harcourt Edoardo, id. id., id. id.;

Mastellone Pasquale, id. id., id. id.;

Campilanzi Giovanni, id. id., id. id.;

Schiaffino Claudio, id. id., id. id.;

Bisleri Luigi, id. id., id. id.;

Ollivieri Antonio, id. id., id. id.;

Forti Ruggiero, id. id., id. id.;

Piana Giacomo, id. id., id. id.;

Giusti Vittorio, id. id., id. id.;

Palombo Edoardo, id. id., id. id.;

Corridi Ferdinando, id. id., id. id.;

Maffei Ferdinando, id. id., id. id.;

Micali Pietro, id. id., id. id.;

Anselmi Pietro, id. id., id. id.;

Negri Carlo, id. id., id. id.;

Bifani Gennaro, id. id., id. id.;

Grassi Alessandro, id. id., id. id.;

Scognamiglio Pasquale, id. id., id. id.

Con decreto Ministeriale 17 marzo 1873:

Palumbo Luigi, luogotenente di vascello nello stato maggiore generale della R. Marina, passato dalla 2ª alla 1ª classe a decorrere dal 1° aprile 1873;

Conti Gio. Battista, id. id., id. id.;

Grillo Carlo, id. id., id. id.;

Candiani Camillo, id. id., id. id.;

Guglielminetti Secondo, id. id., id. id.;

Casanova Giuseppe, id. id., id. id.;

De Luca Roberto, id. id., id. id.;

Grenet Francesco, id. id., id. id.;

Resasco Riccardo Lorenzo, id. id., id. id.;

Millelire Gio. Battista, id. id., id. id.

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1873:

Persichetti cav. Orazio, capitano di vascello nello stato maggiore generale della R. Marina, passato dalla 2ª alla 1ª classe a datare dal 1° aprile 1873;

Cottrau cav. Paolo, capitano di fregata idem, id. id.;

Accinni cav. Enrico, id. id., id. id.;

Zicavo cav. Felice Pietro, id. id., id. id.;

Manfredi cav. Giuseppe, id. id., id. id.;

De Negri cav. Gio. Alberto, id. id., id. id.;

Canevaro cav. Felice, id. id., id. id.;

Bertone di Sambuy cav. Federico, id. id., id. id.

Con RR. decreti 20 marzo 1873:

Tallaro cav. Alessandro, maggiore nel Corpo Reale Fanteria Marina in aspettativa, richiamato in attivo servizio a datare dal 1° aprile 1873;

Bellati cav. Ambrogio, maggiore nel Corpo R. Fanteria Marina, nominato relatore del Consiglio di amministrazione del Corpo stesso a datare dal 1° aprile 1873;

Coccon Angelo, sottotenente nel Corpo R. Fant. Marina in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attivo servizio e collocato in aspettativa per motivi di famiglia a datare dal 1° aprile 1873;

Sciaccaluga Gaetano, sottotenente nel personale degli ufficiali di maggiorità della R. Marina, collocato in aspettativa per motivi di salute non provenienti dal servizio a datare dal 1° aprile 1873.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Il Ministro delle Finanze ha ricevuto da Milano, in data 1° aprile corrente, da un anonimo, che si dice moroso al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, il biglietto numero 293 *Ad.* della Banca Nazionale da lire duecento cinquanta, che fu immediatamente versato nella Tesoreria dello Stato.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il 30 marzo ora spirato è stato aperto in Silanus, provincia di Sassari, un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Firenze, lì 1° aprile 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

È stato chiesto il tramutamento delle due iscrizioni accese presso la cessata Direzione di Napoli, a favore di Schiavo Carmine fu Nicola, l'una sotto il n. 40261 per L. 15, l'altra sotto il n. 56251 per L. 5, allegandosi l'identità della

persona del titolare con quella di Schiavo Carmina ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a dette rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, si farà luogo al chiesto tramutamento.

Firenze, 30 marzo 1873.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nella Camera inglese dei Comuni, seduta del 28 marzo, il signor Fortescue, a richiesta del signor Plimsoll, fece noti i nomi delle persone destinate a far parte della R. Commissione per l'inchiesta sulle condizioni della Marina mercantile e sulla perdita di vite umane sul mare. Faranno parte di detta Commissione i signori: duca di Sommerset; duca di Edimburgo; l'ammiraglio Milner Gibson; sir J. Hope; Liddel, membro del Parlamento; Denny, armatore; Cohen, avvocato; Duncan, capitano; Edgehill e Marefield. Soggiunse che le istruzioni date agli armatori ingiungono loro di fare relazioni distinte sulla questione del caricamento eccessivo e sulla impossibilità in cui sono i bastimenti di tenere il mare per cagione di vetustà, per vizio di costruzione e per altre cause.

Quindi il signor Denison interrogò il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, se il governo della regina non fa pratiche a fine di contenere il rialzo dei diritti sulla navigazione nel Canale di Suez. Lord Enfield rispose che il governo si è seriamente occupato della questione, e si è messo in corrispondenza con alcune potenze marittime a quest'oggetto. L'ambasciatore britannico a Costantinopoli ebbe l'ordine di comunicare alla Porta i reclami degli armatori e proprietari di bastimenti.

Rispondendo ad un'altra interpellanza, fatta dal signor Muntz, lo stesso lord Enfield dichiarò che le istruzioni inviate al ministro britannico presso la Corte di Roma, relativamente alle corporazioni religiose, furono presentate al Parlamento nel 1871, oltre alla corrispondenza relativa a quest'invio. Soggiunse che nella *Pall Mall Gazette* del 27 febbraio si troverà l'esposizione completa di quest'affare. Ogniqualvolta gli interessi materiali di sudditi inglesi fossero compromessi, l'ambasciatore fa rimostranze senza distinzione di classe e di culto; e così ha sempre fatto.

Poscia la Camera approvò alla prima lettura il *bill* del signor Favott relativo al giuramento universitario.

Quindi la Camera si formò in comitato di sussidi.

Togliamo dai giornali parigini un sunto della relazione dell'onor. Depeire sulle due petizioni del principe Napoleone e degli elettori d'Ajaccio intorno al quale argomento l'Assemblea discusse e deliberò nella sua tornata del 29 marzo.

Dopo aver fatta la storia dei fatti che diedero origine alle misure prese dal Governo contro il Principe, la relazione accenna alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Repubblica alla Commissione, non avere cioè egli obbedito a nessun astio personale contro il principe Napoleone, ma solo al bisogno di mantener l'ordine. Dice che il signor Thiers voleva che si facesse una legge che interdicesse per un certo numero d'anni ai principi delle famiglie già regnanti l'esercizio di funzioni elettive, ed autorizzasse il Governo a prendere contro di loro misure di sicurezza, ma che questo progetto fu poi messo da parte. Aggiunge che il Presidente aveva pure dichiarato riservarsi di agire contro tutti, qualora credesse la Francia minacciata nel suo avvenire e nelle sue istituzioni, salvo a sottoporre alla Camera l'approvazione del proprio operato.

Quindi la relazione conchiude che tali riserve non potrebbero tener luogo di quella legge che il presidente della Repubblica aveva proposta alla Commissione, e che ritirò poi riconoscendo che non sarebbe stata accettata. Rammenta che l'Assemblea respinse la proposta Barthe di vietare indistintamente il suolo francese a tutti i principi di famiglie già regnanti fino alla Costituzione definitiva, e dice che in presenza di tali ricordi è impossibile ammettere che la legge di decadenza implichi pure una legge di bando.

« Senza dubbio, aggiunge il relatore, l'Assemblea è sovrana, ma le leggi esistenti che essa non abroga e le nuove che essa edita vi obbligano e vi legano. La ragion di Stato nelle mani di un'Assemblea non sarebbe un principio meno pericoloso, uno strumento meno formidabile che nelle mani d'un governo.

« Le regole del diritto non son fatte per piegarsi volta a volta a simpatie o a diffidenze personali; ed a chi mi facesse rimprovero di trasportare qui considerazioni che son d'un altro dominio, risponderei essere dovere ed onore dei paesi liberi l'assoggettare la giustizia politica a quei principii inflessibili che reggono la giustizia ordinaria.

« D'altronde non potrebbe rincrescerci il sentire oggi il principe Napoleone invocare il rispetto della legge e quelle guarentigie di libertà individuale, che indarno si cercherebbero nei primordi e nelle tradizioni dell'impero; in questa rivendicazione v'è un insegnamento che non dovrebbe andare perduto e di cui tutti i partiti hanno l'obbligo di ricordarsi.

« La vostra decimaquinta Commissione delle petizioni ha l'onore di proporvi la risoluzione seguente: « L'Assemblea Nazionale, sotto riserva dei principii esposti nella relazione, passa all'ordine del giorno. »

Su questo argomento adunque, come è detto di sopra, l'Assemblea discusse nella sua tornata del 29 marzo. Il signor Fresneau pronunziò un discorso che il corrispondente versagliese del *Journal des Débats* qualifica di *non serio* e la *France* di *filippica vagabonda.* Il ministro guardasigilli signor Dufaure si richiamò alla risoluzione dell'Assemblea nazionale con cui la famiglia Buonaparte fu dichiarata responsabile della guerra, dei disastri della Francia e dell'invasione e dichiarò di accettare l'ordine del giorno puro e semplice. Il voto sulle conchiusioni della relazione era aspettato con tanto maggiore curiosità in quanto che è noto quanta parte dell'opinione pubblica francese siasi pronunziata contro il modo usato dal governo del signor Thiers per la espulsione del principe. Il signor Rouher aveva chiesto la parola, ma non parlò altrimenti. Fu anche proposto un ordine del giorno motivato, ma il ministro dell'interno signor Goulard insistette perchè la votazione seguisse sull'ordine del giorno puro e semplice. Da ultimo, l'Assemblea, con 334 voti contro 278, che vuol dire con 56 voti di maggioranza, approvò l'ordine del giorno puro e semplice e diede per tal guisa un *bill* di indennità al governo.

Parlando di questo voto il citato corrispondente del *Journal des Débats* dice: « Molti si aspettavano una maggioranza molto più considerevole. Il signor de Choiseul, nel corso della discussione si è lagnato perchè la destra avesse fatto della petizione del principe Napoleone un mezzo di attaccare e di rovesciare il governo. Se la destra non ha immaginato questo mezzo, essa se n'è però servita senza scrupolo e senza convenienza. Non ne siamo sorpresi. Ma il centro destro ha seguito la stessa politica della destra. L'unione del centro destro col governo, che si era formata dopo la discussione del progetto dei Trenta, questa effimera riunione è spezzata. Tanto peggio per chi se n'è scostato. Il governo continua ad avere la maggioranza; questo è l'essenziale; il resto conta poco. »

La *France* per parte sua dopo aver detto che il discorso del signor Dufauvre fu un inutile sciupio di parole senza onore e senza profitto per chicchessia, scrive: « La situazione era egualmente falsa dal canto del governo come da quello della Camera; indi ambedue le parti se ne risentirono e se ne risentì lo stesso squittinio, che lasciò il governo vittorioso senza fortificarlo, e rivelò un arruffio parlamentare più inestricabile che mai. »

Senato del Regno.

Ieri si continuò la discussione sul Codice sanitario. Votatisi gli articoli 113 *bis*, 116, 120, stati rinviati alla Commissione, si riprese la discussione rimasta al Titolo VII che riguarda il *lavoro de' fanciulli.*

Approvati con qualche modificazione gli articoli 130, 131, venne sospeso il 129, si passò al Titolo VIII, che tratta delle *fabbriche, manifatture* ed *industrie agricole insalubri*, e si approvarono gli articoli dal 132 al 138. Giunti al Titolo VIII, *Industrie agricole insalubri*, sorse viva discussione tra il senatore Giovanola ed il Ministro dell'Interno sull'art. 139 che tratta della *risicoltura.*

Si approvarono pure gli articoli del Capo VI riguardanti i veleni, stati rimandati alla Commissione per porli in armonia col Codice penale.

Presero parte alle varie discussioni, oltre i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, ed il relatore, i senatori Beretta, Lauzi, Maggiorani, Chiesi, Miraglia, Errante, Giovanola, Lauzi.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri continuò la discussione generale dello schema proposto dalla Commissione d'inchiesta sopra la tassa del macinato, alla quale presero parte il deputato Casalini, e per fatti personali i deputati Breda Vincenzo, Araldi, Alli-Maccarani, Bartolucci-Godolini, Branca.

Fu data lettura di una proposizione presentata da molti deputati, e ammessa dal Comitato, per l'abolizione di questo surrogandovi provvisoriamente in tutte le funzioni il sistema degli uffizi.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,808,154 76
Comune di Caltagirone (Catania)	»	400 —
Id. di Vizzini (id.)	»	100 —
Id. di Ramacca (id.)	»	60 —
Id. di Palagonia (id.).	»	50 —
Id. di Mirabella (id.)	»	30 —
Id. di S. Michele (id.)	»	20 —
Id. di Raddusa (id.)	»	12 —
Id. di San Cono (id.).	»	5 —
Id. di Longiano (Forlì).	»	50 —
Offerte private ivi (id.).	»	152 50
Id. in Civitella (id.).	»	62 60
Id. degli impiegati di Gatteo (id.)		11 02
Id. degli alunni delle scuole ivi (idem)	»	6 88
Altre offerte private ivi (id.). .	»	6 11
Congregazione di Carità di Scorticata (id)	»	10 —
Alunni delle Scuole ivi (id.) . .	»	5 45
Totale	L.	1,809,136 32

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 12 aprile 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 72, nel comune di Valenza, provincia di Alessandria, con l'aggio medio annuale (lordo) di lire 3013 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 19 marzo 1873.

Il Direttore.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Barcellona, 31.

Il Comitato repubblicano democratico federale ricevette da Figueras un telegramma, in data di Madrid 30, il quale dice: « Il primo dovere di un buon repubblicano è quello di mantenere l'ordine. I disastri di Berga e di Ripoll hanno sollevato uno sdegno generale. Il Governo, a cui incombe l'obbligo di provvedere alle necessità della patria, prese misure per rimediarvi e nulla trascurerà per metter fine alla guerra. Calma e fiducia. »

La Chiesa di Santa Maria, ove si riuniva il Comitato carlista, ed un'altra Chiesa sono occupate dalla pubblica forza.

Nei circoli si lodano le autorità francesi della frontiera, le quali spiegano una grande attività per sequestrare le armi destinate ai carlisti.

New-York, 31.

Oro 117 3[8.

Londra, 1°.

La relazione sul bilancio del 1872-73 constata che le entrate ascesero a 76,608,770 sterline, con un aumento di 1,900,456 sterline su quelle del 1871.

Berlino, 1°.

Assicurasi che la principessa reale accompagnerà il principe reale a Vienna.

Berlino, 1°.

La Banca Nazionale rialzò lo sconto al 5 per cento e il tasso sulle anticipazioni al 6 per cento.

Vienna, 1°.

Tutti i membri polacchi della Delegazione giunsero qui oggi per prendere parte alle deliberazioni della medesima.

Il *Tagblatt* annunzia che la Russia indirizzò alle grandi potenze una circolare nella quale dice che, non essendo l'attuale Governo di Spagna l'espressione del popolo spagnuolo, i rappresentanti della repubblica spagnuola non possono essere considerati come tali, e che i rapporti diplomatici coi medesimi non possono essere che condizionati.

Copenaghen, 1°.

Il Folkething approvò con 55 voti contro 34 il voto di sfiducia contro il Governo, proposto dalla sinistra. Credesi tuttavia che questo voto di sfiducia non darà luogo nè allo scioglimento della Camera, nè ad una crise ministeriale.

Versailles, 1°.

Seduta dell'Assemblea nazionale — Il conte di Rémusat, rispondendo a Cezanne che l'interrogò sulla vertenza del Canale di Suez, dice che, non essendosi ancora la Corte di cassazione pronunziata sui punti in litigio, il Governo deve essere assai riservato. Soggiunge che la questione dipende dalla Turchia, che si faranno presso di essa i passi necessari e che il Governo farà tutto il possibile affinchè la grand'opera del Canale di Suez non passi in altre mani di quelle dei suoi autori.

La Camera riprende quindi la discussione sul progetto di legge relativo alla riorganizzazione municipale di Lione. Le Royer incomincia a parlare, ma il suo discorso è interrotto.

Il marchese di Grammont è richiamato all'ordine, ma egli non accetta il richiamo.

Il presidente Grévy dice che, se non trova giustizia nell'Assemblea, sa ciò ch'egli deve fare e intanto scioglie la seduta.

Versailles, 1°.

Dopo la seduta della Camera, correva voce che Grévy avesse dato la sua dimissione da presidente.

Pietroburgo, 1°.

Un *ukase* sopprime le scuole di Stato israelitiche e le scuole rabbiniche, creando in luogo di esse alcuni seminari pedagogici e scuole primarie.

Berlino, 1°.

La *Gazzetta della Germania del Nord* attacca vivamente la *Correspondance de Genève*, la quale sostenne che i governi devono sottomettersi al Papa, come il supremo custode della legge morale. Dice che ciò farebbe indietreggiare l'istoria fino al medio evo.

Versailles, 1°.

Molti deputati appartenenti a tutte le frazioni della Camera andarono a pregare il Presidente Grévy di non dar seguito all'incidente. Temesi tuttavia che egli darà domani la sua dimissione da Presidente, ma la dimissione sarà probabilmente respinta a grande maggioranza.

La Commissione permanente sarà nominata soltanto venerdì.

Madrid, 1°.

La banda Cucala fu sconfitta ieri nella provincia di Valenza.

La banda del curato Santa Cruz fu sorpresa ieri mattina a Hernialde. Santa Cruz ha potuto fuggire.

L'*Imparcial* crede che nel Consiglio dei ministri tenuto ieri incominciò a prevalere la politica energica consigliata da Castelar.

Ieri fu fatta a Palma una dimostrazione federale.

Parigi, 1°.

Una corrispondenza di fonte carlista dice che tutte le dogane della frontiera, ad eccezione di quella di Irun, sono in potere dei carlisti.

Avvennero in Ispagna nuovi fatti di rivolta fra le truppe repubblicane.

New-York, 1°.

Il vapore *Atlantic* naufragò ieri sulle coste del Canadà. Esso aveva a bordo un migliaio di persone, e si assicura che 700 siano rimaste annegate.

Oro 117 1[8.

BORSA DI VIENNA — 1° aprile.

	31	1°
Mobiliare	335 50	335 —
Lombarde	190 —	189 50
Austriache	332 50	332 —
Banca Nazionale	948 —	950 —
Napoleoni d'oro	8 74	8 73
Cambio su Londra	108 95	108 80
Rendita austriaca	74 15	73 —
Id. id. in carta . . .	70 60	70 30
Banca italo-austriaca	205 25	204 25

BORSA DI BERLINO — 1° aprile.

	31	1°
Austriache	204 —	204 —
Lombarde	116 1[2	116 1[4
Mobiliare	205 5[8	205 1[4
Rendita italiana	63 5[8	63 3[8
Banca franco-italiana	— —	—
Tabacchi	—	— —

BORSA DI PARIGI — 1° aprile.

	31	1°
Prestito francese 5 0[0.	90 65	90 70
Rendita id. 3 0[0	55 60	55 52
Id. id. 5 0[0	88 97	89 20
Id. italiana 5 0[0	65 20	65 10
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 3[4	92 3[4
Ferrovie Lombardo-Venete . . .	448 —	448 —
Banca di Francia	4370 —	4370 —
Ferrovie Romane	115 —	112 50
Obbligazioni Romane	175 —	175 75
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863 .	196 —	196 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali .	202 50	202 50
Cambio sull'Italia	12 —	11 7[8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	481 25	485 —
Azioni id. id.	850 —	850 —
Londra, a vista	25 40	25 41 1[2
Aggio dell'oro per mille	4 —	4 1[4
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 1° aprile.

	31	1°
Consolidato inglese	92 3[4	92 7[8
Rendita italiana	64 3[8	64 1[8
Turco	54 3[4	54 1[2
Spagnuolo	22 3[4	22 1[8

BORSA DI FIRENZE — 2 aprile.

Rendita 5 0[0	74 27	fine mese
Napoleoni d'oro	22 71	contanti
Londra 3 mesi	28 55 1[2	»
Francia, a vista	113 50	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	940 —	nominale
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2480 —	contanti
Ferrovie Meridionali	474 —	nominale
Obbligazioni id.	223 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche . . .	— —	
Banca Toscana	1765 1[2	contanti
Credito Mobiliare	1225 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	560 —	nominale
Banca Generale	— —	

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 1° aprile 1873 (ore 15 40).

Cielo nuvoloso in tutta la Sicilia ed in alcuni punti del mezzodì della penisola. Coperto a Malta, sereno altrove. Calma sui nostri mari con venti leggieri e variabili. Pressioni diminuite fino a 3 mm. nella maggior parte d'Italia. Nelle ultime 24 ore leggiere pioggie a Palermo e a Catania. Il tempo sarà generalmente calmo e qua e là nuvoloso.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 1° aprile 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 4	763 4	763 1	764 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	6 7	16 9	16 8	11 3	TERMOMETRO
Umidità relativa	85	51	51	72	Massimo = 17 6 C. = 14 0 R.
Umidità assoluta	6 81	7 29	6 98	7 19	Minimo = 4 9 C. = 3 9 R.
Anemoscopio	N. 2	O. 3	O. 8	Calma	
Stato del cielo	10. belliss.	8. piccoli cumuli	9. bello, qualche cirro	10. belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 2 aprile 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 73	—	73 95	73 90	74 25	74 20	— —	— —	—
Detta detta 5 0[0	1 luglio 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
Detta detta 3 0[0	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0 . . .	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 aprile 73	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	512
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 80	72 75	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 80	72 75	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	74 —	73 95	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2300
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	— —	— —	585 —	584 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica . .	»	500	559	557 —	559 —	557 —	—	— —	—
Banca Austro-Italiana . . .	»	500	—	— —	456	455 —	— —	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	— —	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0 . .	»	500	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane . .	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	130
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —	— —	196 —	194 —	— —	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas . .	1 luglio 72	500	661 —	660 —	— —	— —	—	— —	—
Titoli provvisorii detta . .	»	500	— —	— —	— —	— —	— —		—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	495 —	492 —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	—	215

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	—	—	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 15	112 05	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 58	28 57	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 78	22 77	— —
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 73 90, 92 1[2, 95 cont.; 74 25, 27 1[2 fine corr.
Cert. sul Tes. em. 1860 64 72 75, 72 77 1[2.
Prestito Romano, Rothschild 73 95
Banca Generale 587 50, 587, 86, 85, 84 1[2, 84 fine corr.
Banca Italo-Germanica 561 fine.
Banca Austro-Italiana 456, 455 fine.
Soc. Anglo-Romana per l'ill. a Gas 660.
Credito Immobiliare 500 fine.

Il Deputato di Borsa: Pianciani.
Il Sindaco: A. Pieri.

DECRETO.

La Corte d'appello in Brescia, sezione prima civile, composta delli signori Bettoni commendatore dottor Gaetano primo presidente, Vertua cavaliere Giovanbattista, Barbieri cavaliere avvocato Vincenzo, De Micheli nobile cavaliere Leopoldo, Gibezzi cavaliere dottor Luigi, consiglieri;

Veduta la domanda delli don Tristano Gaetano Giuseppe Andrea conte Covo Malatesta delli furono conte don Cesare Covo Malatesta e contessa donna Tecla Nolli, domiciliato in Brescia, e Simoni Francesco Napoleone Ernesto figlio delli viventi coniugi Francesco Simoni e Teresa Larini, pure domiciliato in Brescia, colla quale si chiede la omologazione della adozione del secondo dei richiedenti dal primo di essi mediante l'atto di questo cancelliere 6 marzo corrente celebrato davanti al signor primo presidente di questa Corte nella forma prescritta dall'art. 213 Codice civile;

Veduti gli atti tutti e documenti uniti alla suddetta domanda, e così anche l'atto di adozione precitato;

Sentito in camera di consiglio il voto emesso dal Pubblico Ministero favorevole alla fatta domanda;

Verificato, anche dopo assunte informazioni, il concorso di tutti gli estremi indicati e stabiliti dall'articolo 215 Codice civile;

Veduti ed applicati gli art. 216 e 218 del Codice civile;

Decreta:

Si fa luogo all'adozione di Simoni Francesco Napoleone Ernesto figlio delli viventi coniugi Simoni Francesco e Teresa Larini, d'anni 26, domiciliato in Brescia, fatta dal conte don Tristano Gaetano Giuseppe Andrea Covo Malatesta, d'anni ottantatrè (83), domiciliato in Brescia, coll'atto redatto dal cancelliere di questa Corte in data delli 6 marzo del corrente anno 1873; ed

Ordina

Che il presente decreto sia pubblicato ed affisso nei soliti luoghi in cui si fanno le pubblicazioni degli atti giudiziarj ed amministrativi in Soncino, in Orzinuovi, in Brescia ed in Milano, in due copie per ognuno delli detti luoghi, e che sia inserito nel giornale degli annunzi giudiziarj di Brescia e di Milano, e nel *Giornale Ufficiale del Regno.*

Brescia, 24 marzo 1873.

Il primo presidente, firmato: Bettoni — Sottoscritto: Beccari cancelliere.

Per copia conforme:

1587 G. Beccari canc.

DELIBERAZIONE. 1459

(1ª *pubblicazione*)

Reggio Calabria, 19 marzo 1873.

Il tribunale civile della suddetta città:

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice signor de Guzzi della retroscritta istanza sporta a nome degli eredi di Antonio Cileone di Gallina.

Poichè dagli atti esibiti risulta evidentemente giustificato come il soldato Antonio Cileone morto in Palma nel 2 ottobre 1872, privo com'era di genitori, lasciò a sè solamente superstiti cinque germani, cioè Antonino, Consolata, Teresa, Giovanna e Francesca eredi unici del deceduto celibe e senza testamento, siccome pure rilevasi dagli atti notori compilati dal pretore locale di Gallina.

Poichè conseguita che la somma di lire mille, depositata dal menzionato defunto Antonio Cileone nella Cassa centrale dei depositi e prestiti appo la Direzione Generale del Debito Pubblico allora in Torino per cauzione di surrogazione ordinaria, giusta la polizza dei 31 luglio 1863, n. 6169, sia oramai devoluta ai cinque eredi sovra nominati, in rate eguali di lire duecento per cadauno.

Visti i suddetti atti nel n. di dodici, in regolare e valida forma Veduta la legge 11 agosto 1870, n. 5784 e il regolamento degli otto ottobre detto n. 5943, articoli 102 e seguenti. Ordina alla Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, di pagare come quando e dove per legge ai preaccennati Antonino, Consolata, Teresa, Giovanna e Francesca Cileone tutti maggiorenni, la ripetuta somma di lire mille in ragione di lire duecento per ciascheduno, quali eredi del loro defunto fratello Antonio. Così deliberato nel dì, mese ed anno come innanzi dai signori Cosentino Vincenzo presidente, De Cuggis Fedele Maria e La Pera Eugenio giudici, presente il vicecancelliere signor Fabiani Fortunato, il presidente V. Cosentino, il vicecancelliere Fort. Fabiani. Specifica dritto lire 3, trascriz. lire 1 50, lire 4 50, numero 1321, per quietanza esatto lire quattro e centesimi 50. — Reggio, lì 21 marzo 1873, n. 56 del registro trascrizione.

AVVISO. 1300

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di che nell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto del dì 8 ottobre 1870, num. 5942, si rende noto che la Corte di appello di Firenze, camera di consiglio, con decreto del 14 marzo 1873, ha dichiarato essere cessato il vincolo a cui era stato sottoposto il certificato num. 20708, dell'annua rendita di lire sessanta, consolidato italiano 5 0/0, intestato al signor Alessio-Clemente Portaz di Giovanni-Antonio, ora defunto, per la malleveria della sua professione di notajo, ed ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento in cartelle al portatore della stessa rendita, da consegnarsi liberamente al signor Massimino Portaz, riconosciuto erede del detto defunto Alessio-Clemente Portaz.

Li 19 marzo 1873.

Il mandatario del Massimino Portaz

Enrico Charles.

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

Pietro Perfumo già usciere della pretura di Canelli ed ultimamente in quella d'Asti decedeva il tre dicembre mille ottocento settanta.

Volendo ora la sottoscritta addivenire allo svincolamento della cedola ipotecata pella malleveria, si diffida chiunque vi abbia interesse di fare le opposizioni in tempo.

1292 Emilia Prodotto ved. Perfumo.

Errata-Corrige.

La deliberazione inserita sotto il numero 2059 nei supplementi nº 78 e 89 di questa Gazzetta, venne emessa dal tribunale civile e correzionale di *Santa Maria Capua Vetere*, e non dal tribunale di *Napoli* come fu erroneamente stampato.

DELIBERAZIONE. 1142

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 9 febbraio 1873 il tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano d'invertire in titoli al portatore il certificato dell'annua rendita iscritta di lire cinquanta, intestato a favore di Certo Carolina fu Vincenzo domiciliato in Napoli, numero trentaduemila cinquecento settantasei, consegnandosi i detti titoli al ricorrente Pietro Donato fu Giovanni.

Per copia conforme all'originale deliberazione

Avv. Pasquale Jannuzzi.

AVVISO. 1173

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 20 gennaio 1873 il tribunale civile e correzionale di Varese autorizzò le signore Antonia, Carlotta, Angiolina, Virginia e Clementina sorelle Peregrini del fu dott. Angelo Maria, notaio in Varese:

a) A chiedere e conseguire presso la Direzione del Debito Pubblico la cancellazione, dal certificato del Debito italiano consolidato 5 p. 0/0 intestato al detto dott. Angelo Maria Peregrini loro genitore, in data 1º ottobre 1862, n. 15635, della rendita di annue lire novantacinque, dell'annotamento del vincolo ivi inscritto a cauzione dell'esercizio della professione notarile esercitata dall'intestato in Varese;

b) A chiedere e conseguire in seguito a detta cancellazione il tramutamento di detto certificato in cartelle al portatore;

c) A ritirare dalla cassa dei depositi e prestiti il capitale ivi depositato dal suddetto dott. Angelo Maria Peregrini a supplemento della surriferita cauzione dell'importare di lire 200 50 portato dalla polizza n. 1089, datata Milano 25 aprile 1864.

Si diffida pertanto chiunque creda avervi interesse a produrre opposizione avanti il detto tribunale civile e correzionale in Varese, provincia di Como, ne' modi e termini prescritti dal regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

Varese, li 3 marzo 1873.

Dott. Giuseppe Pasetti.

ESTRATTO DI DECRETO. 1297

(2ª *pubblicazione*)

Col presente estratto si rende noto a chiunque

Che, mediante decreto emanato dal R. tribunale civile di Bologna, riunito in camera di consiglio il giorno 1º marzo anno corrente, sopra ricorso della signora Giulia Segreti vedova Rasori di essa città, venne ordinato il tramutamento o traslazione dal nome di *Rasori notajo Giovanni* fu Luigi residente, mentre visse, a Castel S. Pietro dell'Emilia, in quello della ricorrente Giulia Segreti *quondam* Pasquale vedova del fu ingegnere Romano Rasori, quale unica erede legittima testata del prefato fu Rasori notajo Giovanni, del certificato nominativo della rendita annua di lire 110 in data 14 settembre 1864 portante il num. 88959 d'ordine; e venne quindi autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione o tramutamento relativo, nel modo suindicato, col rilascio di una cartella al portatore della rendita eguale di lire 110. E ciò in base all'art. 2º della legge 11 agosto 1870, Allegato D, ed art. 79 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942.

Per la suddetta ricorrente Giulia Segreti vedova Rasori

Stanislao Rasori
uno dei suoi figli superstiti.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il tribunale civile di Domodossola con decreto 28 agosto 1872 autorizzò lo svincolo del deposito di lire settanta prestato dal fu don Carlo Nino quale tesoriere della Congregazione di Carità di Bannio.

Si previene chi avesse interesse ad opporvisi di presentare le sue istanze alla cancelleria del detto tribunale entro giorni quindici.

Roma, li 6 novembre 1872.

5630 Avv. Camillo Lanza.

1451 DECRETO

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano

Autorizza

La Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato di rendita pubblica nazionale in data di Milano 20 ottobre 1862, n. 17091, della rendita del 5 p. 0/0 consolidata di L. 25, intestato a favore di Daverio Gottardo fu Bartolomeo, in un altro certificato al portatore, ed a rilasciare quest'ultimo certificato ad Andrea Bruni fu Giovanni di Milano, quale procuratore degli eredi suddetti, come dal mandato 4 dicembre 1872, n. 1405 del dott. Carlo Bianchi notaro di questa provincia.

Milano, 20 marzo 1873.

Firmato: Miglio vicepresidente.
Firmato: Sartorio vicecanc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del 20 decembre 1872 il tribunale civile di Firenze riconobbe i signori Giuseppe, e Riccardo padre, e figlio Ciullini quali eredi intestati del fu Antonio Ciullini, loro respettivo figlio, e fratello, e dichiarò ad essi devoluta la rendita di lire 10 in suo nome iscritta al numero 3953 del consolidato 5 per cento.

Chiunque abbia diritto di opporsi a detto decreto lo faccia nei termini e modi di legge.

1476 D. Giuseppe Restoni.

SUNTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Perugia col decreto del 5 febbraio 1873, ritenuta la qualità ereditaria del fu Luigi Pacioselli in persona delle sue figlie Giulia ed Adele, non che della propria moglie Palmira Fiorani, ha dichiarato spettare in favore delle medesime la rendita di lire dieci col numero 3772, intestata al detto Luigi Pacioselli. 1478

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto dei lavori di costruzione di un ponte provvisorio in legno sul fiume Treia lungo la via provinciale Flaminia nel circondario di Viterbo.

Avviso di vigesima.

Nell'esperimento d'asta tenuto oggi in conformità dell'avviso pubblicato sotto il giorno 19 corrente, il signor Antonio Guastini è rimasto aggiudicatario dell'appalto dei lavori suindicati mediante il ribasso di L. 1 per ogni cento lire sull'importare della perizia in L. 14,000, e così pel prezzo di L. 13860.

Dovendo ora a termini di legge farsi luogo all'esperimento di vigesima, si rende noto che dipendentemente dall'avviso d'asta suenunciato il termine utile a presentare le offerte di ribasso è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 5 del prossimo mese di aprile.

Le offerte dovranno essere presentate entro il detto termine nella segreteria della Deputazione Provinciale in carta da bollo da L. 1, unendovi la somma di L. 500 in moneta o biglietti di banca aventi corso legale, come cauzione provvisoria, ed il certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale di Roma o del Regio Corpo del Genio civile di data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso, ferme restando tutte le altre condizioni dell'avviso d'asta suddetto.

Roma, 31 marzo 1873.

Per disposizione della Deputazione Provinciale
Il Segretario Generale: A. BOMPIANI.

1533

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PADOVA

AVVISO D'ASTA.

Stante la parziale deserzione dell'incanto tenutosi addì 29 marzo andante per l'appalto della provvista di grano estero, come da avviso d'asta delli 7 detto, n. 5 d'ordine, si notifica che nel giorno 7 aprile p. v., alle ore una pom., nell'ufficio suddetto, sito in Borgo Rogati, al civico num. 2229, si procederà avanti al capo di detto ufficio ad un secondo esperimento d'asta col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti per la provvista del

Frumento estero occorrente al panificio militare di Padova.

L'appalto sarà diviso in 30 lotti come segue:

Designazione dei magazzini ai quali deve essere consegnato il genere	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo per ogni quintale	Somma per cauzione di cadaun lotto	Rate uguali di consegna	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità del genere	Quantità totale Quintali		Quintali				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Padova	Estero	3000	30	100	»	L. 320	3	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni, a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo pure di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1872, del peso e qualità indicati nei capitoli d'onere.

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili nell'ufficio d'Intendenza Militare suddetto e negli altri uffici d'Intendenza Militare del Regno.

Il prezzo normale di massima s'intende stabilito in lire 40 per cadaun quintale; quale prezzo verrà poi a trovarsi modificato, secondo le condizioni dei mercati, dal maggiore o minore ribasso che sarà segnato nella scheda segreta del Ministero.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di chi avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, che servirà per base dell'asta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo secondo incanto si farà luogo a deliberamento qualunque sia il numero degli offerenti.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque, decorribili dal mezzodì preciso (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza Militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma suindicata per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che, per i deliberatari, sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi vengano fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non suggellate o condizionate saranno respinte.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi d'Intendenza Militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a quest'Intendenza Militare ufficialmente e prima della apertura della scheda suggellata, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, saranno a carico del deliberatario, come pure saranno a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Padova, 29 marzo 1873.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: CONCINA.

1540

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

1284

7ª Settimana (dal 12 al 18 febbraio 1873)

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

Anni	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1872	148,230 92	5,206 86	23,309 28	95,668 10	1,965 „	274,380 16	1298, 00	211 39
1873	206,120 81	4,239 73	26,681 10	130,774 38	786 80	368,602 82	1316, 00	280 09
Differenze 1873	+ 57,889 89	— 967 13	+ 3,371 82	+ 35,106 28	— 1,178 20	+ 94,222 66	+ 18, 00	+ 68 70
	Dal 1º Gennaio.							
1872	898,740 85	44,590 17	189,061 15	683,640 37	12,581 93	1,828,614 47	1298, 00	1,408 79
1873	1,135,823 01	31,273 76	249,093 98	1,123,095 25	15,237 55	2,554,523 55	1316, 00	1,941 13
Differenze 1873	+ 237,082 16	— 13,316 41	+ 60,032 83	+ 439,454 88	+ 2,655 62	+ 725,909 08	+ 18, 00	+ 532 34

RETE CALABRO-SICULA.

Anni	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1872	35,476 79	1,326 83	3,998 93	31,774 „	104 20	72,680 75	587, 00	123 82
1873	38,153 19	1,198 33	5,129 26	46,881 65	686 60	92,049 03	643, 00	143 16
Differenze 1873	+ 2,676 40	— 128 50	+ 1,130 33	+ 15,107 65	+ 582 40	+ 19,368 28	+ 56, 00	+ 19 34
	Dal 1º Gennaio.							
1872	230,788 64	8,386 54	26,789 17	222,823 19	3,703 83	492,491 37	587, 00	839 „
1873	289,204 42	7,296 61	30,279 38	290,510 34	3,413 55	620,704 30	643, 00	965 33
Differenze 1873	+ 58,415 78	— 1,089 93	+ 3,490 21	+ 67,687 15	— 290 28	+ 128,212 93	+ 56, 00	+ 126 33

ESTRATTO DI NOTIFICA.

Ad istanza della Società Generale di Credito Immobiliare e di Costruzioni in Italia con sede in Roma, via dei Cesarini, nº 8, io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Roma ho notificato al barone Adolfo De Reinach, di dimora, residenza e domicilio ignoto, copia autentica di rogito Bobbio notaro in Roma, la quale contiene l'atto di deposito fatto dalla Società suddetta del decreto del prefetto della provincia di Roma per gli atti dello stesso notaro del 6 marzo 1873: tale decreto è in data del 28 febbraio 1873, ed ordina la espropriazione forzosa e la immediata occupazione dei terreni e stabili posti al Maccao di proprietà di esso barone Adolfo De Reinach a favore del comune di Roma e per esso della Società sunnominata quale sua cessionaria. Detta notificanza viene fatta al barone De Reinach perchè ne abbia piena conoscenza e per tutti gli effetti dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità.

Roma, 1º aprile 1873.

1539 Pietro Reggiani usciere.

ESTRATTO DI CITAZIONE.

Ad istanza della Società Generale di Credito Immobiliare e di Costruzioni in Italia, con domicilio eletto presso il suo procuratore dottor Sigismondo Vecchi, piazza Sciarra, 234, piano 2º, io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Roma ho citato il barone Adolfo De Reinach a comparire all'udienza del 10 maggio 1873 davanti il R. tribunale civile di Roma onde sentire ordinare dallo stesso tribunale che si eseguisca una nuova perizia del fondo a lui espropriato dalla Società suddetta, quando il tribunale non creda di determinare egli stesso il vero valore dello stabile. E ciò ho fatto ed inserito il presente sunto di citazione non conoscendosi il domicilio, la residenza o la dimora del detto barone De Reinach.

Roma, il 1º aprile 1873.

1538 Pietro Reggiani usciere.

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI BRINDISI

Non essendosi gli azionisti trovati in numero sufficiente, viene nuovamente convocata l'assemblea generale per il giorno 15 corrente aprile, a ore 12 meridiane, nella sede centrale della Società in Roma, via dei Cestari, nº 34, piano primo, onde deliberare definitivamente sul seguente

Ordine del giorno:

1º Contratti per acquisti di terreni.
2º Comunicazioni diverse.
3º Nomina di Consiglieri d'amministrazione.
4º Modificazioni allo statuto sociale.

Roma, 1º aprile 1873.

1530 I PROMOTORI.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

AVVISO.

Di conformità alla deliberazione 28 marzo a. c. presa dal Consiglio d'amministrazione, ed a termine degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale, di cui si riporta a piedi l'articolo 10 pei conseguenti effetti, i signori azionisti restano invitati a pagare il terzo decimo di L. 25 sopra ognuna delle rispettive loro azioni. Il versamento avrà luogo dal 5 al 10 maggio 1873 nelle sedi della Banca Veneta di Padova e Venezia.

Padova, 28 marzo 1873.

Dalla Presidenza del Consiglio.

Articolo 10 *dello statuto sociale.*

Il ritardo dei versamenti farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 (sette) per cento in ragione d'anno a carico dell'azionista moroso; e dal giorno della scadenza fissata nell'avviso di cui al precedente articolo, senza d'uopo di alcun atto ulteriore. Passati trenta giorni di mora la Società potrà far vendere alle Borse di Venezia, Milano, Firenze, Torino, Genova, Napoli, Roma, mediante creazione di duplicati, le azioni di cui i versamenti fossero in ritardo, senza bisogno di alcun atto giudiziale o stragiudiziale, di costituzione in mora od altro, valendosi a tal fine di agenti di cambio a rischio e pericolo del ritardatario e senza pregiudizio di maggiore ragione a termine degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio. 1501

N. 49.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi il 12 marzo spirante essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di venerdì 18 aprile p. v., in una delle sale di questo Ministero in Roma, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia prefettura di Napoli avanti il prefetto, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione del canale emissario del lago di Agnano, in provincia di Napoli, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 117,147.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 6 dicembre 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Napoli.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi otto successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

2º Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 6000.

La cauzione definitiva è di L. 860 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Napoli.

Le spese tutte inerenti all'appalto, e quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 29 marzo 1873.

Per detto Ministero

1491 A. VERARDI *Caposezione.*

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto dei lavori di sistemazione del tratto della via provinciale Ortana, compreso tra la trincea detta di Santa Rosella ed il ponte di San Rocco.

Avviso d'Asta.

Innanzi l'illustrissimo signor prefetto presidente della Deputazione Provinciale, o di chi lo rappresenta, alle ore 11 antimeridiane del giorno 15 del prossimo mese di aprile, nella segreteria della Deputazione, situata in via Torre Argentina, numero 76, si procederà col metodo della candela al primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori suindicati, importanti la somma di L. 64,623 06, come dalla perizia e piano di esecuzione dell'Ufficio tecnico; osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

I concorrenti dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale o del Regio Corpo del Genio civile di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare lire 2500 in moneta o biglietti di banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà il deliberatario depositare all'atto della stipulazione L. 7000 in denaro o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa verificatosi nel giorno antecedente a quello della stipulazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il piano di esecuzione ed il capitolato sono visibili nell'ufficio della provincia, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno esclusi i festivi.

Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 30 del prossimo mese di aprile.

Roma, 30 marzo 1873.

Per ordine della Deputazione Provinciale
Il Segretario Generale: A. BOMPIANI.

1527

R. PREFETTURA DI TERRA DI BARI

Avviso d'asta.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di L. 14,491 80, ammontare del deliberamento pronunziato il dì 13 corrente mese

Per l'appalto di esecuzione di tutti i lavori, delle opere e delle operazioni occorrenti onde mantenere in istato di perfetta viabilità per la durata di un triennio il primo tronco della strada nazionale Appulo-Lucana, compreso fra Bari e Toritto, della complessiva lunghezza di metri 19,782 50, *escluse le traverse degli abitati di Modugno, Bitetto, Binetto, Grumo e Toritto,*

si procederà alle ore 11 antemeridiane di giovedì 17 dell'imminente mese di aprile, in una delle sale di questa prefettura, avanti il signor prefetto della provincia, o di chi per lui, col metodo delle offerte segrete recanti il ribasso di un tanto per cento, all'aggiudicazione diffinitiva della succennata impresa al migliore offerente in diminuzione della presunta annua somma di L. 13,770 06, alla quale trovasi ridotto il suddetto annuo prezzo in esito della prodotta offerta del ventesimo.

Coloro quindi che vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare all'atto dell'incanto le loro offerte estese su carta da bollo da lira una, debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 12 luglio 1871, approvati dal Real Ministero dei lavori pubblici (Direzione Generale di ponti e strade) mercè nota del dì 11 febbraio u. scorso, Div. 3ª, sez. 1ª, n. 1926-800, capitolati che in unione di tutti gli altri elementi del progetto saranno visibili nella segreteria di questa prefettura nei giorni che precederanno l'asta, e nelle ore ordinarie di ufficio.

La manutenzione dell'indicato tronco di strada comincerà dal 1º aprile 1873 e sarà continuativa fino al 31 marzo 1876.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2º Eseguire il deposito presso la prefettura della somma di L. 1000 in numerario od in biglietti di banca aventi corso legale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

La cauzione diffinitiva sarà corrispondente ad una mezz'annata del prezzo pel quale l'appalto resterà aggiudicato, e sarà prestata in numerario o biglietti di banca, ovvero in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore valutate al corso di Borsa della giornata anteriore a quella del deposito di esse.

Entro giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione dell'impresa l'aggiudicatario dovrà stipulare presso questa prefettura il relativo contratto di appalto, e prestare la suddetta cauzione diffinitiva.

Le spese tutte inerenti all'appalto, comprese quelle di bollo, di registro, di tassa di concessione e di copie, cederanno interamente a carico dell'appaltatore.

Bari, 26 marzo 1873.

1463 *Pel Segretario Delegato:* NICOLA PETRONI.

STRADE FERRATE ROMANE

Essendo stata effettuata la stampa del *Processo verbale dell'adunanza generale straordinaria* tenuta in Firenze il dì 11 marzo p. p., i signori azionisti potranno procurarsi il verbale stesso:

— Alla Direzione Generale della Società in Firenze, piazza vecchia Santa Maria Novella, nº 7;
— A Roma, presso l'ufficio della Società, piazza San Carlo al Corso, n. 439 A;
— A Siena, presso l'ufficio della Società;
— A Livorno, presso i signori Rodocanacchi F. e C. banchieri.

Firenze, 2 aprile 1873.

Il Direttore Generale
G. DE MARTINO.

1558

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tip. Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.